

## **I "fatti della Diaz" secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo**

di **Antonio Marchesi** - *Professore Associato di Diritto internazionale presso l'Università di Teramo; Presidente di Amnesty International Italia*

**SOMMARIO:** 1. *Premessa* - 2. *La ricostruzione dei fatti e delle ragioni della loro mancata punizione* - 3. *La violazione della componente "materiale" dell'art.3* - 4. *La violazione della sua componente "procedurale" e il respingimento delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso* - 5. *L'indicazione di misure di riparazione* - 6. *Brevi considerazioni conclusive.*

1. Con la sentenza nel caso *Cestaro* contro Italia del 7 aprile 2015<sup>1</sup> la Corte di Strasburgo ha accertato una violazione sia della componente "materiale" che di quella "procedurale" dell'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I giudici hanno infatti riconosciuto, in primo luogo, il nostro paese responsabile nei confronti del ricorrente - in occasione dei "fatti di Genova" del 2001 e, più specificamente, dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz avvenuta in quel contesto - di atti di "tortura", ovvero della forma più grave di violazione della norma in questione. Hanno altresì stabilito che tali atti non sono stati oggetto di un'inchiesta "effettiva" - espressione che sta ad indicare, nella giurisprudenza della Corte europea, un procedimento che sia idoneo, al tempo stesso, all'accertamento dei fatti, all'identificazione dei responsabili e alla punizione adeguata di questi ultimi. La violazione del "*volet procédural*" dell'obbligo di cui all'art.3 è, secondo la sentenza, una violazione di carattere strutturale, da attribuire non a condotte di singoli organi statali, bensì all'inadeguatezza degli strumenti normativi a disposizione di questi e, segnatamente,

---

<sup>1</sup> Cestaro c. Italie, Requête n°6884/11.

all'assenza di norme penali che consentano di punire (di punire "adeguatamente" ma, in taluni casi, di punire *tout court*) coloro che hanno posto in essere atti di tortura nel nostro paese.

2. La decisione della Corte, dopo avere ricostruito i fatti<sup>2</sup>, si sofferma sui processi interni celebrati in ordine a quei fatti (che si sono conclusi, nei tre gradi di giudizio, rispettivamente nel 2008, nel 2010 e nel 2012), ponendo in evidenza alcuni aspetti particolarmente inquietanti della vicenda, così come emerge dall'efficace ricostruzione dei giudici statali. Tra gli elementi della sentenza di primo grado messi in luce dalla Corte si segnalano l'impossibilità di identificare gli autori materiali dei maltrattamenti, principalmente a causa della mancata collaborazione della polizia a tal fine<sup>3</sup>; e la circostanza che questi ultimi abbiano potuto operare nella convinzione che le loro condotte fossero tollerate dai superiori gerarchici i quali, pur essendo presenti, nulla hanno fatto per impedirle<sup>4</sup>. Della sentenza d'appello, invece, i giudici di Strasburgo richiamano i passaggi che fanno riferimento agli scopi non dichiarati dell'irruzione (ma evidenziati dalle modalità della stessa) e ai tentativi di depistaggio attuati tramite messe in scena successive<sup>5</sup>. Si evidenzia altresì l'affermazione secondo la quale gli agenti avrebbero sistematicamente colpito gli occupanti in modo "cruelle e sadico", facendo anche uso di armi non regolamentari<sup>6</sup>. Per quanto riguarda infine il giudizio in Cassazione, viene riportata, tra le altre, la parte della decisione della Suprema Corte nel quale si afferma che i fatti accertati dai giudici del merito, pur non potendo essere qualificati come tali secondo il diritto interno, avrebbero costituito "tortura" nel senso della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984<sup>7</sup>.

Al di là di questi aspetti, rilevanti principalmente ai fini dell'accertamento di violazione della componente "materiale" dell'art.3, interessa la ricostruzione delle ragioni dell'impunità (o della quasi-impunità) dei responsabili dei fatti oggetto del ricorso. Quest'ultima - che ha determinato, da un lato, il respingimento di due eccezioni di inammissibilità del ricorso presentate dal Governo italiano e, dall'altro, l'accertamento di una violazione dell'art.3 anche nella sua componente "procedurale" - si deve soprattutto all'effetto combinato della prescrizione e dell'applicazione della

---

<sup>2</sup> Vengono descritti, tra l'altro, il contesto e le finalità della perquisizione, il trattamento inflitto a coloro che stavano pernottando nella scuola Diaz (e segnatamente al ricorrente) e gli svariati tentativi di depistaggio successivi (Ibidem, paragrafi 6 a 43).

<sup>3</sup> Cestaro c. Italie, par.52.

<sup>4</sup> Ibidem, par.53.

<sup>5</sup> Ibidem, par.63 ss.

<sup>6</sup> Ibidem, par.67.

<sup>7</sup> Ibidem, par.77.

legge 241, del 29 luglio 2006, che prevede un indulto di tre anni. La Corte d'appello, infatti, non ha potuto fare a meno di dichiarare prescritti i reati di cui erano accusati diversi fra gli imputati e di applicare l'indulto, con l'effetto di cancellare o di rendere assai breve il periodo di pena residua da scontare da parte degli altri imputati, riconosciuti colpevoli di reati non prescritti. La Cassazione, da parte sua, ha - per così dire - completato l'opera, dichiarando nel frattempo prescritti ulteriori reati.

La Suprema Corte è stata, peraltro, chiamata altresì ad affrontare un'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Procuratore generale in ordine alla disciplina della prescrizione di cui all'art.157 c.p. La tesi dell'incostituzionalità, per violazione indiretta dell'art.117, comma 1 Cost., della previsione di un termine di prescrizione per i maltrattamenti inflitti in violazione dell'art.3 della Convenzione europea non viene tuttavia approfondita, andando incontro - secondo la Cassazione - all'ostacolo insuperabile dell'art.25 Cost., che riserva la materia dei reati e delle sanzioni penali al potere legislativo<sup>8</sup>.

A rimanere in piedi, alla fine, sono solo le condanne al risarcimento dei danni a favore di coloro che si sono costituiti parte civile nel processo penale (il ricorrente si è visto riconoscere una cifra pari a 35.000 euro).

3. Affrontiamo, in primo luogo, la questione della violazione "materiale" dell'art.3<sup>9</sup>. Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, la Corte europea rinvia alle sentenze dei giudici italiani<sup>10</sup>. A queste, del resto, viene fatto ampio riferimento nel ricorso, e lo stesso Governo - pur proponendo una lettura parzialmente giustificatoria dei fatti, presentati come fatti isolati e avvenuti in un contesto particolare - precisa di non voler mettere in discussione quanto accertato dai giudici interni. E poiché i fatti accertati rientrano, senza alcun dubbio, nella previsione complessiva dell'art.3 della Convenzione, a porsi è la questione di stabilire se costituiscano o meno "tortura"<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Ibidem, par. 177-78.

<sup>9</sup> Il Governo italiano, come si è accennato, ha presentato due eccezioni d'inammissibilità del ricorso. Avendo tuttavia la Corte deciso di prenderle in esame assieme al merito, e in particolare assieme alla questione relativa alla componente "procedurale" dell'art.3, le considereremo più avanti.

<sup>10</sup> La Corte stessa ha più volte chiarito che, laddove vi sia un giudizio statale nel quale siano ricostruiti i fatti oggetto di un ricorso, essa se ne discosterà solo in presenza di motivi tali da indurla a riprendere in esame tali fatti o ad accertarne di ulteriori - motivi che in questa occasione mancano.

<sup>11</sup> La nozione di "tortura" ai fini della Convenzione europea è quella che emerge dall'abbondante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Una definizione scritta è invece quella di cui all'art.1, comma 1, della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984, richiamato nella sentenza della Corte di Cassazione, che definisce la tortura come "ogni atto con il quale un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, sono intenzionalmente inflitte a una persona, con lo scopo in particolare di ottenere dalla stessa o da una terza persona

La tortura, secondo una giurisprudenza consolidata, si distingue dalle violazioni "minori" dell'art.3 soprattutto in considerazione della particolare gravità della sofferenza causata, da valutare alla luce di un insieme di fattori che comprende la durata del trattamento, i suoi effetti sulla vittima e la condizione di questa nel momento in cui lo ha subito. Rileva, inoltre, per distinguerla dai "trattamenti inumani o degradanti", l'intenzionalità e, più in generale, l'atteggiamento psicologico degli autori della condotta, essendo una valutazione particolarmente severa riservata alle ipotesi in cui i maltrattamenti hanno carattere gratuito<sup>12</sup>.

Tenendo conto di queste premesse, la Corte ritiene che nel caso in esame la sofferenza fisica e psichica causata al ricorrente sia stata una sofferenza "acuta" e che i comportamenti all'origine di questa "particolarmente gravi e crudeli"<sup>13</sup>. Inoltre, vista la condotta dell'accusato, il quale non ha opposto resistenza, il comportamento degli agenti, secondo la sentenza, è stato del tutto gratuito<sup>14</sup>; le modalità della perquisizione, non coerenti con lo scopo dichiarato di questa, hanno rivelato il carattere intenzionale e premeditato dei maltrattamenti<sup>15</sup>; infine, diversi elementi ricostruiti sulla base delle sentenze interne portano ad escludere che vi fosse, come sostenuto dal Governo, un contesto speciale, tale da poter attenuare la gravità della condotta degli agenti (che non avrebbe potuto essere, in ogni caso, giustificata del tutto, dato il carattere inderogabile dell'art.3)<sup>16</sup>. La conclusione è che i maltrattamenti a cui è stato sottoposto il ricorrente costituiscono "tortura" ai sensi dell'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>17</sup>.

---

informazioni o confessioni, di punirla per un'azione che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, o di intimidirla o di esercitare pressioni su di lei, o di intimidire o di esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altra ragione basata su una qualunque forma di discriminazione, quando tali dolori o sofferenze sono inflitti da un pubblico ufficiale o qualsiasi altra persona che eserciti funzioni ufficiali, o su sua istigazione o con il suo consenso o la sua acquiescenza espressa o tacita. Questo termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni, o ad esse conseguenti". Il comma 2 del medesimo articolo precisa peraltro che tale definizione "non pregiudica l'applicazione di ogni strumento internazionale o di qualsiasi normativa nazionale, che contenga o possa contenere disposizioni di portata più ampia". Tra gli strumenti internazionali che possono contemplare, laddove i giudici di Strasburgo si orientino in tal senso, una definizione più ampia di tortura, vi è la Convenzione europea.

<sup>12</sup> Cestaro c. Italie, par.171 - 176.

<sup>13</sup> Ibidem, par.179.

<sup>14</sup> Ibidem, par.180-182.

<sup>15</sup> Ibidem, par.183.

<sup>16</sup> Ibidem, par.185 - 189.

<sup>17</sup> Ibidem, par.190.

4. Quanto alla pretesa violazione della componente "procedurale" dell'art.3<sup>18</sup>, laddove il ricorrente insiste sulla violazione dell'obbligo di punire in maniera adeguata i responsabili dei comportamenti tenuti nei suoi confronti<sup>19</sup>, il Governo sostiene, da un lato, che un'inchiesta "effettiva", in realtà, vi sarebbe stata; e segnala, dall'altro lato, come l'operare della prescrizione e gli effetti dell'indulto non abbiano impedito di fare valere in giudizio le conseguenze civili dei reati accertati. Quanto alla questione della mancanza di una fattispecie penale specifica di tortura nel nostro ordinamento, la Convenzione europea non ne imporrebbe la previsione, lasciando al contrario ogni Stato parte libero di scegliere in che modo "criminalizzare" e punire la tortura (le previsioni di reato esistenti, e in particolare quella di lesioni aggravate, essendo peraltro, ad avviso del Governo italiano, adeguate allo scopo)<sup>20</sup>.

La Corte chiarisce preliminarmente che l'esistenza di un divieto di tortura e di trattamenti inumani nel diritto interno non è di per sé sufficiente ai fini del rispetto dell'art.3. Se una persona sostiene in modo credibile di essere stata vittima di un trattamento contrario a quest'ultimo ad opera delle forze di polizia, lo Stato parte è tenuto a condurre tempestivamente un'inchiesta che sia tale da poter condurre all'identificazione dei responsabili e alla loro punizione (essendo questo, come si è visto, il senso dell'espressione "effettiva")<sup>21</sup>. L'inchiesta in questione andrà valutata nel suo insieme, dal punto di vista sia della procedura che dell'esito a cui giunge (esito che non dovrà ingenerare il

<sup>18</sup> Frutto di elaborazione giurisprudenziale, oltre alle definizioni di tortura e di trattamenti inumani o degradanti ai sensi della Convenzione europea, sono altresì i diversi obblighi che s'impongono agli Stati parti della Convenzione per effetto della previsione dell'art.3. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 differisce dalla Convenzione europea anche sotto questo profilo dal momento che contiene invece una previsione normativa scritta degli obblighi di prevenzione e punizione della tortura che s'impongono agli Stati parti della stessa.

<sup>19</sup> Cestaro c. Italie, par.191-195.

<sup>20</sup> Ibidem, par.196-199. Il governo informa altresì la Corte che proposte di legge finalizzate all'introduzione del reato di tortura sono all'esame del Parlamento e che la procedura di approvazione è "in fase avanzata" (Ibidem, par.199). Non viene precisato che la vicenda dei tentativi falliti di introdurre una fattispecie specifica di tortura nell'ordinamento italiano ha inizio circa vent'anni fa, intorno alla metà degli anni novanta. Sul punto si vedano A. Marchesi, *L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura*, in "Rivista di Diritto Internazionale", p.463 ss., 1999; A. Gianelli, A. Marchesi, *Il paradosso della tortura: assolutamente vietata ma universalmente diffusa*, in A. Gianelli, M. P. Paternò, *Tortura di Stato. Le ferite della democrazia*, Roma, 2004; C. Fioravanti, *Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con obblighi internazionali?*, in "Quaderni Costituzionali", 2004; D. Carboni, *Breve storia della (mancata) introduzione del reato di tortura in Italia*, in *Onorare gli impegni. L'Italia e le norme internazionali contro la tortura*, a cura di P. Gonnella e A. Marchesi, Roma, 2006; A. Marchesi, *Implementing the UN Convention Definition of Torture in Criminal Law (with a Special Focus in the Case of Italy)*, in "Journal of International Criminal Justice", 2008; V. Zanetti, *La tortura dalle parti di Bolzaneto e della Diaz. Il legislatore negligente, gli obblighi internazionali e la Corte costituzionale*, in "Studium Iuris", 2012; A. Pugiotto, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in "Diritto penale contemporaneo", 2014.

<sup>21</sup> Ibidem, par.204.

dubbio che possa esservi una qualsivoglia disponibilità, da parte delle autorità statali, a lasciare impuniti gli autori dei maltrattamenti)<sup>22</sup>.

Inoltre, mentre non vi è alcun dubbio che la scelta delle sanzioni penali spetti al giudice interno, la Corte - essendo suo compito quello di garantire i diritti riconosciuti nella Convenzione non in modo teorico o astratto, bensì concreto ed effettivo - potrà intervenire in ordine a tale scelta ogniquale volta vi sia una sproporzione manifesta tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta<sup>23</sup>. Peraltro - ed è l'aspetto che maggiormente interessa nel caso specifico - , in presenza di tortura o di maltrattamenti, gli effetti della prescrizione o di misure quali l'amnistia, la grazia o l'indulto, dovranno essere "compatibili" con le esigenze della Convenzione: non dovranno, in altre parole, tradursi nell'impunità per tali atti<sup>24</sup>. Per ciò che attiene, infine, alle sanzioni disciplinari, laddove un agente statale sia incriminato per torture o maltrattamenti, questi dovrà essere sospeso dalle sue funzioni durante l'istruttoria e il processo e, qualora sia condannato in via definitiva, rimosso<sup>25</sup>.

Nell'applicare questi principi alla vicenda della scuola Diaz la Corte valuta tre distinti aspetti di quest'ultima. Considera innanzitutto la questione della mancata identificazione degli autori materiali della tortura<sup>26</sup>. L'adempimento dell'obbligo di condurre un'inchiesta effettiva - precisa la Corte - non esclude che questa si possa concludere con un nulla di fatto. Si tratta, infatti, di un obbligo "di mezzi", ovvero di compiere uno sforzo adeguato, non un obbligo "di risultato". Non è questa, tuttavia, la situazione nel caso in esame. All'origine dell'impossibilità di identificare i responsabili degli atti di tortura commessi nella scuola Diaz vi è, infatti, la mancata cooperazione da parte della polizia nel corso delle indagini preliminari, unitamente alla circostanza che gli agenti che hanno partecipato all'irruzione fossero per lo più irriconoscibili a causa del casco o del viso coperto (e altresì privi di segni distintivi tali da permettere, pur nel rispetto all'anonimato, la loro identificazione successiva).

La seconda questione affrontata è quella, centrale, della mancata punizione per i reati i cui colpevoli sono stati, invece, identificati (e in particolare per i reati commessi successivamente, nel tentativo di fuorviare le indagini)<sup>27</sup>. Come si è visto, per un verso la prescrizione e per l'altro l'indulto, per effetto del quale le pene da scontare per i reati non prescritti si sono notevolmente

---

<sup>22</sup> Ibidem, par.205-206.

<sup>23</sup> Ibidem, par.207.

<sup>24</sup> Ibidem, par.208 - 209.

<sup>25</sup> Ibidem, par.210.

<sup>26</sup> Ibidem, par. 214 a 217

<sup>27</sup> Ibidem, par.218 a 225.

ridotte, hanno determinato la mancata punizione dei responsabili. La reazione delle autorità italiane non è stata, in altre parole, adeguata alla gravità dei fatti<sup>28</sup>. Si aggiunga che tale inadeguatezza non è attribuibile a inattività o negligenza della pubblica accusa o dei giudici, che neppure possono essere rimproverati di avere sottovalutato la gravità dei fatti. A essere inadeguato - chiarisce la Corte - è il diritto interno applicabile, sotto il duplice profilo dell'esigenza di punire gli atti commessi e dell'effetto deterrente necessario a prevenire ulteriori condotte analoghe in futuro.

L'ultimo aspetto considerato attiene alla questione delle sanzioni disciplinari<sup>29</sup>. Non risulta - non avendo il Governo risposto alle richieste di informazione in merito avanzate dalla Corte - che i responsabili degli atti di tortura di cui è stato vittima il ricorrente siano stati sospesi dalle loro funzioni nel corso del procedimento penale, e la Corte non dispone, non avendole ottenute, di notizie relative agli sviluppi della loro carriera durante il periodo dei processi o alle misure adottate nei loro confronti a seguito della condanna definitiva.

Le conclusioni della Corte in ordine alla violazione della componente "procedurale" dell'art.3 hanno reso altresì inevitabile il rigetto delle due eccezioni preliminari presentate dal Governo<sup>30</sup>. In base alla prima, il ricorrente avrebbe perso la qualità di "vittima", necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in considerazione del regolare svolgimento dei processi penali e del riconoscimento di un risarcimento, nonché della circostanza che la prescrizione non avrebbe impedito un'eventuale ulteriore azione civile per danni. Quest'ultima possibilità - di chiedere un ulteriore risarcimento in sede civile - avrebbe altresì comportato l'inammissibilità del ricorso per mancato esaurimento dei ricorsi interni. La Corte le respinge entrambe in considerazione del fatto che la mancata (o inadeguata) punizione dei colpevoli, da una parte, ha mantenuto nel ricorrente la sua qualità di vittima e, dall'altra, essendo dovuta a un limite strutturale dell'ordinamento giuridico, non è "rimediabile" se non attraverso un'attività di produzione normativa, chiaramente al di fuori della disponibilità del ricorrente.

5. Una volta che sia stata accertata una violazione della Convenzione, allo Stato parte s'impone, ai sensi dell'art.46, un obbligo di cessazione della violazione e un obbligo di eliminare le

---

<sup>28</sup> Ibidem, par.222.

<sup>29</sup> Ibidem, par.227-228.

<sup>30</sup> Ibidem, par. 229 a 235.



conseguenze della stessa<sup>31</sup>. La Corte ha la facoltà di indicare misure idonee a porre fine alle violazioni aventi carattere strutturale - misure che potrebbero ridursi a una sola, qualora non vi sia alcuna reale possibilità di scelta. Nel caso specifico, i giudici si sono fermati a un passo dall'imporre al nostro Governo l'introduzione di una fattispecie specifica di tortura quale modalità unica di adempimento della sentenza. Dopo avere ribadito, ancora una volta, che la violazione consistente nella mancanza di un'inchiesta effettiva ha indiscutibilmente carattere strutturale e che l'Italia è tenuta a porvi rimedio attraverso l'introduzione di norme penali efficaci<sup>32</sup>, i giudici di Strasburgo richiamano le osservazioni e le raccomandazioni di introdurre un reato di tortura formulate da diversi organismi internazionali (il Comitato dei diritti umani e il Comitato contro la tortura, facenti parte del sistema delle Nazioni Unite, e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, operante nel quadro del Consiglio di Europa)<sup>33</sup>. Riconoscono, tuttavia, che la propria competenza è limitata all'assistenza alle autorità statali nell'individuazione dei mezzi utili a risolvere il problema dell'inadeguatezza della propria legislazione penale e che spetta nondimeno a queste ultime, quantomeno in prima battuta, la scelta in ordine a tali mezzi<sup>34</sup>.

6. A limitarsi a considerarne la parte in cui accerta una violazione "materiale" dell'art.3, si potrebbe concludere che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Cestaro* contro Italia non contenga, in realtà, significativi elementi di novità. La violazione in questione si riferisce, infatti, a una vicenda già ricostruita nel dettaglio dai giudici italiani nei vari gradi di giudizio. E la circostanza che a confermare (per la quarta volta) quella ricostruzione sia ora una sentenza internazionale costituisce uno sviluppo che, per quanto assai importante sul piano morale e politico, non è certo inatteso, né produttivo - al di là dell'ulteriore risarcimento riconosciuto al ricorrente - di conseguenze giuridiche particolarmente significative.

La novità, tuttavia, c'è, e risiede nella parte della sentenza relativa alla violazione "procedurale", laddove questa stabilisce che le norme penali italiane in vigore sono inadatte a punire la tortura. Altri organi internazionali, come la stessa Corte di Strasburgo ha voluto

---

<sup>31</sup> Secondo l'art.41 della Convenzione, qualora il diritto interno dello Stato nei cui confronti è stata accertata una violazione non permetta di cancellare integralmente le conseguenze di questa, la Corte potrà riconoscere alla vittima un'equa soddisfazione, ovvero un risarcimento in denaro. Nel caso di specie la Corte, tenendo conto del risarcimento già ottenuto dal ricorrente, gli riconosce un ulteriore risarcimento di 45.000 euro per il danno morale subito. *Ibidem*, par.247-251.

<sup>32</sup> *Ibidem*, par. 242 - 243.

<sup>33</sup> *Ibidem*, par.244.

<sup>34</sup> *Ibidem*, par.245.



evidenziare, avevano detto, in sostanza, la stessa cosa. A differenza di questi ultimi, però, la Corte europea ha il potere di emettere sentenze vincolanti che l'Italia, ai sensi dell'art.46 della Convenzione, è tenuta ad attuare. Solo i giudici di Strasburgo, in altre parole, possono *imporre* al nostro Governo la modifica o l'integrazione di norme penali interne rivelatesi insufficienti.

La Corte, peraltro, nell'affermare che spetta allo Stato la scelta dei mezzi per adempiere la sentenza nel caso *Cestaro*, si è astenuta dall'indicare nell'introduzione di un reato specifico l'unica modalità di attuazione di quest'ultima. Di fatto, non pare che vi sia un margine significativo per compiere scelte diverse. I giudici di Strasburgo hanno infatti rigettato la tesi avanzata dal nostro Governo secondo la quale la "copertura" mediante altre fattispecie di reato sarebbe stata una modalità sufficiente ad assicurare la punizione degli atti di tortura. E tra l'una e l'altra soluzione alternativa - quella della "copertura", considerata intrinsecamente inadeguata, e quella dell'introduzione di un reato specifico - non ci sono, a nostro avviso, vie di mezzo. La speranza è, dunque, che la necessità di rispettare la sentenza della Corte europea sui "fatti della Diaz" costituisca un ulteriore stimolo al Parlamento a procedere, dopo tanti anni, all'introduzione di un reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano.